



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29/07/2026

OGGETTO: Approvazione convenzione con la Dolomite Franchi S.p.A. per la coltivazione di sostanze minerali di cava di dolomia in località Calarusso.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Vice Sindaco	Si		
ZAMBOLIN ANTONIO	Consigliere	Si		
BRIGNONE ENZO	Consigliere	Si		
MARCHETTI BRUNO	Consigliere	Si		
GALBARDI TIZIANO	Consigliere	Si		
MUTTI GIANLUCA	Consigliere	Si		
SALVALAI ANDREA	Consigliere		Si	
TURLA CINZIA	Consigliere	Si		
GALBARDI BORTOLO	Consigliere	Si		
GALBARDI GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	Si		

Presenti: 10 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza, il Segretario Comunale, dott.ssa Bortolotti Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA C.C. n. 21 del 29/07/2026

OGGETTO: Approvazione convenzione con la Dolomite Franchi S.p.A. per la coltivazione di sostanze minerali di cava di dolomia in località Calaruso.

Il Sindaco illustra il contenuto della convenzione, soffermandosi sugli aspetti principali della stessa e auspicando una revisione del piano cave.

Non essendovi ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Società "Dolomite Franchi S.p.A." è autorizzata all'esercizio dell'attività estrattiva di materiale di cava in località Calaruso nel Comune di Zone (BS), in forza dell'Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 604 del 31/01/2014 (da ultimo prorogato con l'A.D. della Provincia di Brescia n. 153 del 16/01/2025) e di convenzione con il Comune di Zone stipulata in data 04/01/2007 Rep. n. 527/2007 e registrata presso l'Ufficio del Registro di Brescia al n. 1-101 in data 10/01/2007;
- la Società ha ottenuto dalla Regione Lombardia il provvedimento di esclusione da Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), adottato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 con Decreto n. 19427 del 30/11/2023, in merito ad una variante al proprio progetto d'ambito estrattivo (ATEc05) sito in località Calaruso nei Comuni di Zone e di Marone, che era stato approvato con A.D. della Provincia di Brescia n. 1326 del 13/04/2011;
- la Società ha presentato in data 19/12/2023 Istanza di autorizzazione alla variante del progetto di gestione produttiva (PGT) dell'Ambito Territoriale Estrattivo (ATEc05) sito in località Calaruso nei Comuni di Zone e Marone (BS), approvato con A.D. n. 1326 del 13/04/2011 della Provincia di Brescia e contestuale istanza di autorizzazione alla variante al progetto attuativo autorizzato con A.D. n. 604 del 31/01/2014 della Provincia di Brescia;
- il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da dolomia;

VISTA la nota della Provincia di Brescia - Area del Territorio - Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio, pervenuta in data 19.06.2026, prot. n. 2378, con la quale, a fronte di una istanza di variante al progetto di gestione produttiva nell'Ambito estrattivo "c05" con contestuale istanza di variante al progetto attuativo autorizzato con atto dirigenziale n. 604 del 31.01.2014 e relativo alla Cava di calcare in località Calaruso, viene richiesta alla "Dolomite Franchi S.p.a.", tra le altre ed ai fini istruttori, la stipula di apposita convenzione con il Comune;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla stipula di apposita convenzione che regoli tale attività estrattiva;

PRECISATO che Il Comune consentirà l'attività estrattiva della Società nella cava di dolomia sita in località Calaruso, come da Piano Cave Provinciale vigente e come indicato negli elaborati allegati (Allegato n. 1), sulle aree contraddistinte dai mappali nn. 3561, 3565, 3567, 3973, 3975 e 3976 del Foglio 1;

DATO atto altresì che la Società si impegna:

- a) ad ottemperare a quanto verrà indicato in termini quantitativi e qualitativi nel provvedimento di autorizzazione;
- b) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica impartita dal provvedimento di autorizzazione;
- c) a eseguire a proprie spese, gradatamente per ogni gradone dismesso e, comunque, entro il termine dell'attività estrattiva stabilito nell'autorizzazione, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare il recupero ambientale previsto dal provvedimento di autorizzazione.

RICORDATO infine che la Società si impegna a costituire presso il Comune, all'atto della autorizzazione, le garanzie previste dalla disciplina regionale sulla coltivazione di sostanze minerali di cava, anche mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria, per l'ammontare che sarà stabilito dalla Provincia di Brescia. Tale somma potrà essere incamerata dal Comune, previa diffida, in caso di mancato adempimento da parte della Società a quanto stabilito dalla presente convenzione e dalle normative in materia;

RIBADITO che la Società si impegna:

- a) a rispettare il seguente orario giornaliero di inizio e cessazione dell'attività di cava:
 - inizio attività: ore 6:00 antimeridiane nei giorni feriali;
 - fine attività: ore 20:00;
- b) a fare in modo che l'immissione dei mezzi di trasporto del materiale di cava, o di altro materiale, sulle strade pubbliche avvenga senza perdite di carico o di acque di lavaggio e con ruote degli stessi mezzi pulite.
- c) all'installazione ed alla manutenzione a proprie spese dell'opportuna segnaletica stradale per evidenziare la presenza di accesso carraio ed il transito di mezzi all'entrata ed uscita dalla cava.

VISTA la bozza appositamente predisposta che contiene tutti gli impegni e le condizioni sopra riportate e ritenuta meritevole di approvazione;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, resi dagli aventi titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno e contrari nessuno, resi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la convenzione con la Dolomite Franchi S.p.A. per la coltivazione di sostanze minerali di cava di dolomia in territorio comunale di Zone, così come meglio specificato in premessa narrativa qui allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di disporre che la convenzione venga rogata con atto pubblico con spese a carico della società "Dolomite Franchi S.p.A.";
4. di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione della presente convenzione;
5. di demandare agli Uffici competenti ogni atto conseguente l'attuazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile competente (articolo 49, comma 1, del TUEL);
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

Successivamente, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267. con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

Repertorio n.ro

Raccolta n.ro

CONVENZIONE URBANISTICA

per la Coltivazione di sostanze minerali di cava di dolomia in territorio comunale di Zone (BS) tra il Comune di Zone e la Società Dolomite Franchi S.p.A. con sede in Marone.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei

il giorno ventotto

del mese di agosto

(28.08.2026)

In Gussago, nel mio studio secondario Via Alcide de Gasperi n. 47/d, innanzi me **Francesco AMBROSINI**, Notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, sono comparsi:

- **"COMUNE DI ZONE"** con sede a Zone (BS), Via Monte Guglielmo, n. 42, codice fiscale n.ro 80015590179 rappresentato da quale responsabile per dare esecuzione alla delibera

;

- la Società **"DOLOMITE FRANCHI S.P.A."** con sede legale ed insediamento produttivo in Marone (BS), Via Zanardelli n. 13, capitale sociale Euro 4.160.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Brescia n.ro 00263730103 ed iscritta al n.ro 492588 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia rappresentata da **GARDINI Paolo**, nato a Brescia (BS) il 1° dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale che interviene nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante munito dei poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2025 regolarmente depositata nel registro imprese.

Detti comparenti, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo:

Premesso:

- che la Società è autorizzata all'esercizio dell'attività estrattiva di materiale di cava in località Calarusso nel Comune di Zone (BS), in forza dell'Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 604 del 31/01/2014 (da ultimo prorogato con l'A.D. della Provincia di Brescia n. 153 del 16/01/2025) e di convenzione con il Comune di Zone stipulata in data 04/01/2007 Rep. n. 527/2007 e registrata presso l'Ufficio del Registro di Brescia al n. 1-101 in data 10/01/2007;

- che la Società ha ottenuto dalla Regione Lombardia il provvedimento di esclusione da Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), adottato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 con Decreto n. 19427 del 30/11/2023, in merito ad una variante al proprio progetto d'ambito estrattivo (ATEc05) sito in località Calarusso nei Comuni di Zone e di Marone, che era stato approvato con A.D. della Provincia di Brescia n. 1326 del 13/04/2011;

- che la Società ha presentato in data 19/12/2023 Istanza di autorizzazione alla variante del progetto di gestione produttiva (PGT) dell'Ambito Territoriale Estrattivo (ATEc05) sito in località Calarusso nei Comuni di Zone e Marone (BS), approvato con A.D. n. 1326 del 13/04/2011 della Provincia di Brescia e contestuale istanza di autorizzazione alla variante al progetto attuativo autorizzato con A.D.

n. 604 del 31/01/2014 della Provincia di Brescia;

- che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da dolomia.

Tutto ciò premesso la Società e il Comune convengono di stipulare la seguente convenzione ai sensi della disciplina regionale sulla coltivazione di sostanze minerali di cava:

Articolo 1

Il Comune consente l'attività estrattiva della Società nella cava di dolomia sita in località Calarusso, come da Piano Cave Provinciale vigente e come indicato negli elaborati allegati (Allegato n. 1), sulle aree site in Zone (BS) e distinte nel Catasto Terreni del

Comune di Zone

- **foglio 1,**

- **mapp. n.ro 3561**, Bosco, cl. 3, Ha 13.94.70, R.D. euro 100,84, R.A. euro 36,02

- **foglio 1,**

- **mapp. n.ro 3567**, Bosco, cl. 1, Ha 2.98.95, R.D. euro 30,88, R.A. euro 9,26

- **foglio 1,**

- **mapp. n.ro 3975**, Ha 0.00.92

- **foglio 1,**

- **mapp. n.ro 3976**, Ha 9.63.00

- **foglio 1,**

- **mapp. n.ro 3973**, Bosco, cl. 1, Ha 8.76.45, R.D. euro 90,53, R.A. euro 27,16

- **foglio 1,**

- **mapp. n.ro 3565**, Bosco, cl. 3, Ha 6.36.45, R.D. euro 46,02, R.A. euro 16,43.

Articolo 2

In base a ciò, salvi i diritti ed i doveri in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, cui la presente convenzione si dovrà allineare, la Società si impegna per quanto segue.

Articolo 3

La Società si impegna a versare annualmente al Comune, alla Provincia di Brescia e alla Regione Lombardia in un'unica soluzione entro il mese di marzo di ogni anno, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti a carico della Società, una somma pari alla tariffa stabilita, per ogni mc di materiale escavato nell'anno solare precedente, dalla disciplina regionale applicabile.

In applicazione dell'art. 18, comma 3, della L.R. 20/2021, la somma complessiva di cui sopra viene ripartita e corrisposta dalla Società in favore del Comune, della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia sulla base delle quantificazioni percentuali definite dalle vigenti normative.

Articolo 4

La quantificazione del materiale estratto risulterà da un computo metrico analitico predisposto dalla Società a seguito di rilievo

topografico alla fine di ogni anno solare.

La quantificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa al Comune entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Il rilievo topografico di cui verrà effettuato da professionista incaricato dalla Società, la quale sosterrà le relative spese.

Il Comune potrà presenziare a tali operazioni a mezzo di personale proprio o incaricato. Potrà in ogni caso autonomamente effettuare, in qualsiasi tempo, verifiche e controlli sulla quantità scavata di cui sopra, rilievi e quant'altro ritenesse necessario, imputando le relative spese alla Società.

Qualora l'escavazione, a termini di autorizzazione provinciale, debba terminare in data anteriore alla fine anno, le misurazioni finali del cavato verranno effettuate entro il mese successivo e comunicate entro lo stesso termine al Comune. In quest'ultimo caso, la Società avrà 15 giorni di tempo per effettuare il versamento al Comune.

Articolo 5

La Società si impegna:

- a) ad ottemperare a quanto verrà indicato in termini quantitativi e qualitativi nel provvedimento di autorizzazione;
- b) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica impartita dal provvedimento di autorizzazione;
- c) a eseguire a proprie spese, gradatamente per ogni gradone dismesso e, comunque, entro il termine dell'attività estrattiva stabilito nell'autorizzazione, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare il recupero ambientale previsto dal provvedimento di autorizzazione.

Articolo 6

La Società si impegna a costituire presso il Comune all'atto della autorizzazione, le garanzie previste dalla disciplina regionale sulla coltivazione di sostanze minerali di cava, anche mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria, per l'ammontare che sarà stabilito dalla Provincia di Brescia. Tale somma potrà essere incamerata dal Comune, previa diffida, in caso di mancato adempimento da parte della Società a quanto stabilito dalla presente convenzione e dalle normative in materia.

Articolo 7

All'esaurimento del giacimento la Società si impegna a cedere al Comune, previo completamento delle opere di riassetto ambientale previste nell'autorizzazione, l'area contraddistinta dal mappale 3976, su cui insiste la cava. Tali cessioni avverranno secondo tempi, modi e priorità da concordarsi.

Articolo 8

La Società si impegna ad installare, entro 15 giorni dalla notifica dell'autorizzazione, lungo il confine dell'area di cava, picchetti inamovibili in calcestruzzo, al fine di delimitarla secondo le posizioni riportate nel citato provvedimento autorizzativo. I picchetti verranno altresì rilevati con metodi topografici ritenuti idonei con riguardo alla posizione planimetrica ed altimetrica. Copia di tale rilievo a firma di un tecnico abilitato e del legale rappresentante della Società, verrà trasmessa al Comune entro i 15 giorni successivi alla data del

tracciamento.

Articolo 9

La Società si impegna

a) a rispettare il seguente orario giornaliero di inizio e cessazione dell'attività di cava:

- inizio attività: ore 6:00 antimeridiane nei giorni feriali;

- fine attività: ore 20:00;

b) a fare in modo che l'immissione dei mezzi di trasporto del materiale di cava, o di altro materiale, sulle strade pubbliche avvenga senza perdite di carico o di acque di lavaggio e con ruote degli stessi mezzi pulite.

c) all'installazione ed alla manutenzione a proprie spese dell'opportuna segnaletica stradale per evidenziare la presenza di accesso carraio ed il transito di mezzi all'entrata ed uscita dalla cava.

Articolo 10

Il perimetro di scavo dovrà essere costantemente delimitato con rete metallica o altri mezzi idonei ad impedirne l'accesso, secondo quanto dettato dal D.P.R. 128/1959 e successive integrazioni e modificazioni e dal D. Lgs. 624/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Per il rimanente perimetro dovranno essere posti in opera e mantenuti cartelli di segnalazione di pericolo e di divieto di accesso come prescritto dal D.P.R. 128/1959 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 11

La Società si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni inerenti ai lavori di coltivazione, ripristino e recupero ambientale e in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di polizia mineraria.

Articolo 12

Il Comune controllerà l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, il regolare deflusso delle acque di superficie, la regolarità e stabilità di pendii e scarpate e verificherà altresì, in contraddittorio con la Società, il volume di materiale estratto.

Articolo 13

Ogni importo, tasse e spese inerenti alla registrazione del presente atto è a carico della Società.

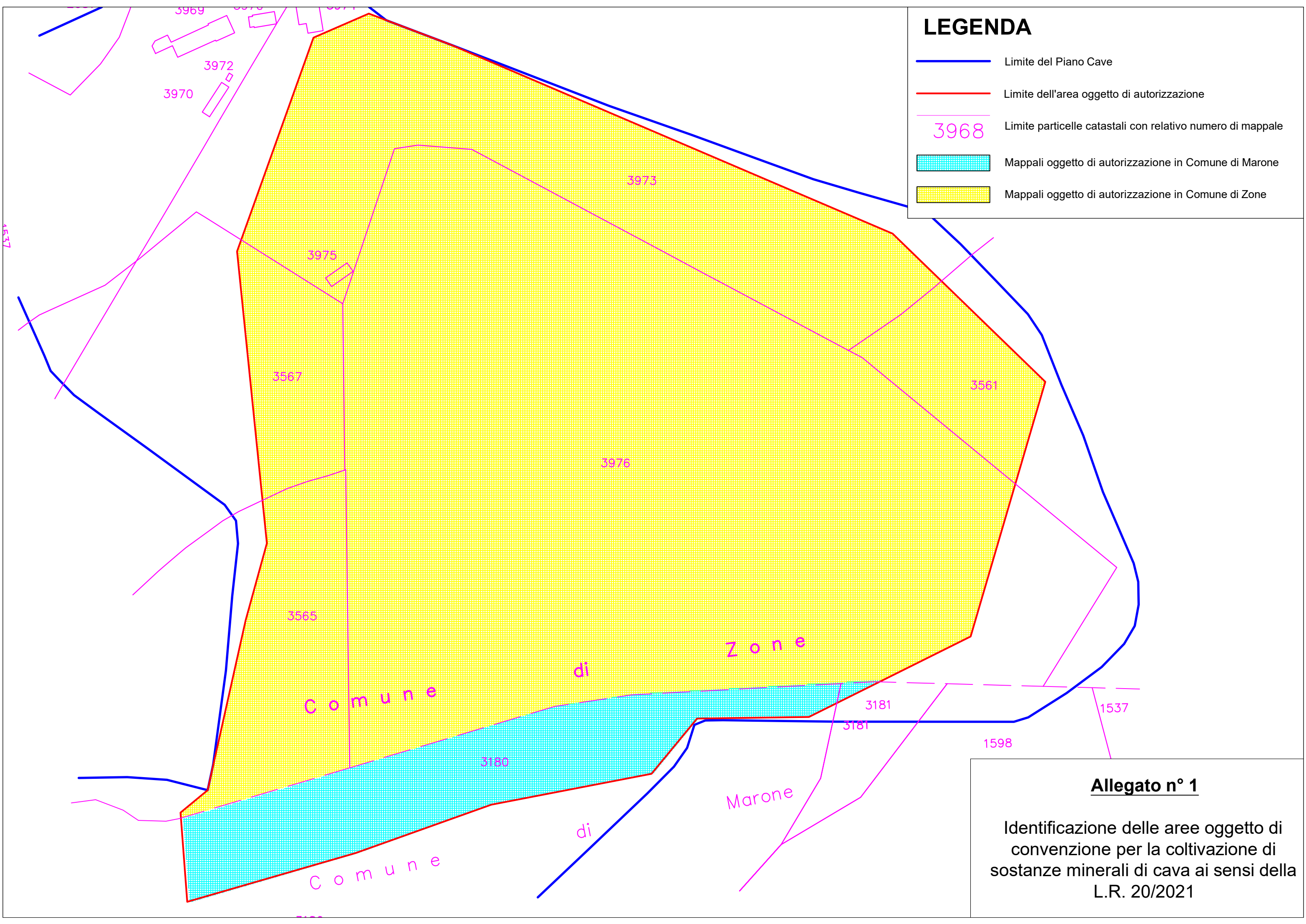
Articolo 14

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione faranno testo specificatamente le pertinenti disposizioni statali e regionali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive e di coltivazione di sostanze minerali di cava.

Articolo 15

Per eventuali controversie tra le parti in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto, si dichiara quale unico Foro competente quello di Brescia.

Richiesto ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore
Atto scritto con mezzo elettronico a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto mia direzione e da me completato a mano, consta di due fogli di quattro facciate intere e parte della quinta.



LEGENDA

- Limite del Piano Cave
- Limite dell'area oggetto di autorizzazione
- 3968 — Limite particelle catastali con relativo numero di mappale
- [Cyan pattern] Mappali oggetto di autorizzazione in Comune di Marone
- [Yellow pattern] Mappali oggetto di autorizzazione in Comune di Zone

Allegato n° 1

Identificazione delle aree oggetto di
convenzione per la coltivazione di
sostanze minerali di cava ai sensi della
L.R. 20/2021